



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 134 del 31/10/2017

Oggetto: ORDINANZA DEL 31/03/2017 RESA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 7816/13 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE NEL RICORSO IN APPELLO E PROPORRE CONTESTUALMENTE APPELLO INCIDENTALI.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

Con ordinanza del 31/03/2017 resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 7816/2013 tra il Comune di Taormina e gli Avv.ti Greco F. e Sala A, il Tribunale di Messina

1) Accoglie la domanda di accertamento proposta dal Comune di Taormina e dichiara l'inefficacia della transazione del 05/06/2008

2) Accoglie le domande riconvenzionali di accertamento proposte dai suddetti resistenti, a cui viene riconosciuto il diritto di percepire per l'attività professionale prestata in favore di questo Comune

rispettivamente l'importo di €. 96.230,69 per l'avv. Greco ed €. 74.853,31 per l'avv. Sala, oltre iva al 20%, cpa al 2%, e spese generali nella misura del 12,5%;

3) Accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal Comune di Taormina, e per l'effetto condanna i resistenti alla restituzione della differenza tra i maggiori importi già rispettivamente ricevuti dal Comune di Taormina e gli importi riconosciuti ad essi, spettanti per effetto dell'ordinanza suddetta e sopra richiamata

4) Rigetta le residue domande riconvenzionali dei resistenti

5) compensa per metà le spese di lite, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore del Comune di Taormina della somma di €.8.672,00 per compensi ed €. 338,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%;

CHE Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28/06/2017 il Sindaco era stato autorizzato a proporre appello in nome e per conto dell'Ente avverso la suddetta ordinanza individuando per ragioni di continuità nella difesa gli avv.ti Pietro De Luca e Carlo Umberto Lo Schiavo;

Con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 75 del 19/07/2017 era stato conferito l'incarico a proporre appello avverso l'ordinanza del 31/03/2017 resa nella causa civile iscritta al n. R.G. 7816/13, agli avv.ti De Luca Pietro e Lo Schiavo Carlo Umberto ed assunto il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che nelle more della proposizione dell'appello da parte dell'Ente , il relativo ricorso è stato proposto prima dalle controparti, che hanno notificato in data 17/10/2017 ricorso in appello avverso l'ordinanza succitata

CHE pertanto l'Ente assume la veste di convenuto nel giudizio di Appello de quo e deve oggi costituirsi nel giudizio medesimo e proporre ricorso incidentale .

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto la G.C. con la deliberazione n. 214. del 30/10/2017 ha stabilito che l'Ente si debba costituire per resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Messina, avverso l'ordinanza del 31/03/2017 promosso dagli avv.ti Greco e Sala e contestualmente proporre appello incidentale, individuando per ragioni di continuità nella difesa gli avv.ti Pietro De Luca e Carlo Umberto Lo Schiavo;.

DATO ATO che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha revocato la precedente

deliberazione n° 114 del 28/06/2017 in quanto l'Ente non può più proporre l'Appello ma assume la veste di convenuto .

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stata altresì demandata al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune

CHE in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi

con propria determina n. 1 del 14/12/2016 , in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M.,

in data 14/12/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Taormina

ACCLARATO che, comunque, le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico *“....anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta”*;

che nella controversia di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, è opportuno conferire l'incarico ai medesimi legali ai quali è stato già conferito l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Taormina nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 7816/13;

PRESO ATTO che per le ragioni prima descritte, che l'incarico deve essere conferito agli avv.ti Pietro De Luca C.F.: DCLPTR57S28B202D con studio in Catania viale De Gasperi n. 93, e Carlo Umberto Lo Schiavo C.F: LSCCRL51L19A313Z, con studio in S. Teresa di Riva Via R. Margherita, 367 unitamente e/o disgiuntamente, per le ragioni di continuità della difesa prima descritte;

DATO ATTO che gli avvocati, contattati per le vie brevi, si sono dichiarati immediatamente disponibili ad assumere l'incarico.

VISTA la convenzione di incarico da stipulare con detti professionisti il cui schema generale è stato approvato con la delibera di G.M. deliberazione n° 52 del 12/12/2016 unitamente alle suddette linee guida

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta, che qui si intende integralmente richiamata, è pari a complessivi € euro 9.948,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato pari ad €. 1.063,00 ed €. 27,00 di bollo per un totale complessivo di €. **11.038,00** da suddividere tra i due legali;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

DATO ATTO che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente codice Cig.

Z751F36571;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc.1 e 2 ,del d.lgs.n. 33/2013,a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",sotto-sezione di primo livello"Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e50 del D.Lgsn.267/2000;

VISTO gli art. 183 e 191 del D.Lgs.267/2000, modificati dall'art. 74 del D.Lgs.111 del 2011,introdotta dal D.Lgs.126 del 214;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1. Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 214 del 30/06/2017 di nominare, nel giudizio di appello promosso dagli avv.ti Greco F. e Sala A. innanzi alla Corte di Appello di Messina gli avv.ti Pietro De Luca C.F.: DCLPTR57S28B202D, con studio in Catania, viale De Gasperi n. 93 e Carlo Umberto Lo Schiavo con studio in S. Teresa di Riva n. 367, C.F: LSCCRL51L19A313Z, unitamente e/o disgiuntamente
2. Di dare atto che l'incarico è disciplinato dalla convenzione , il cui schema è stato approvato approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016, allegata alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale
3. Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico, è pari ad €. 9.948,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze da suddividere tra i legali incaricati comprensivo di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre alle spese di contributo unificato pari ad €. 1.063,00 ed €. 27,00 di bollo per un totale complessivo di €. **11.038,00** con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 (Pren. 432/2017) del formando bilancio 2017-2019 annualità 2017

4. Revocare, per le ragioni in premessa citate, le proprie determinazioni n°75 del 19/07/2017 e n° 92 del 07/08/2017 con le quali si conferiva ai predetti avvocati l'incarico di proporre ricorso in appello avverso l'ordinanza del 31/03/2017 e si assumeva il correlato impegno di spesa alla missione 1 programma 1.11 Macroaggregato 1.10
5. Liberare l'impegno assunto con la determinazione n°75 del 19/07/2017 in quanto alla stessa non viene data esecuzione, perché il ricorso in appello è stato preventivamente proposto dalle controparti e l'ente deve costituirsi in giudizio e proporre appello incidentale .
6. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CARRUBBA ROSSANA)
con firma digitale**